



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 22 Aprile 2024

CASI OPERATIVI

Cessione di merci previa lavorazione all'estero

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Enea: prima scadenza 2024 in arrivo

di Alessandro Bonuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Aggregazioni e disaggregazioni abusive

di Ennio Vial

LA LENTE SULLA RIFORMA

Il riordino dell'attività di analisi del rischio: il ruolo sinergico dell'Ade e della Gdf

di Gianfranco Antico

ENTI NON COMMERCIALI

Chi risponde dei debiti dell'associazione sportiva dilettantistica?

di Barbara Agostinis

EDITORIALI

On line la nuova soluzione Euroconference integrata con l'intelligenza artificiale

di Camilla Pedron - Head of Euroconference, Massimiliano Di Giovanni - Digital Publishing Product Manager – BU Professional Solutions - TeamSystem

CASI OPERATIVI

Cessione di merci previa lavorazione all'esterodi **Euroconference Centro Studi Tributari****GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)

Alfa Srl riceve alcuna merce in conto lavorazione da altre società sia italiane sia comunitarie.

La merce viene consegnata con una bolla con allegata una lista di beni valorizzata e una fattura proforma che Alfa Srl utilizza per far passare la merce in dogana e portarla presso una sua controllata in Tunisia per la lavorazione.

A lavorazione terminata la merce viene fatturata dalla società tunisina ad Alfa Srl e la merce va direttamente alla società committente italiana o comunitaria.

In questo momento Alfa Srl sta fatturando le cessioni come cessioni allo Stato estero e la merce viene sdoganata dal committente che paga l'Iva in dogana.

Si chiedono chiarimenti sulle corrette procedure da seguire.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

Enea: prima scadenza 2024 in arrivo

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Superbonus e DL 39/2024: tutte le nuove regole e lo stato dell'arte dei bonus edilizi

Scopri di più

La **comunicazione Enea** per gli interventi edilizi di **eco bonus, bonus casa e bonus mobili ultimati dall'1.1.2024 al 26.1.2024** deve essere **trasmessa** entro il prossimo **25.4.2024**. Ciò in ragione del fatto che **l'attivazione on line del portale Enea 2024 è avvenuta in data 26.1.2024** e, di conseguenza, i **90 giorni** utili per la trasmissione **sono scattati da tale data**.

Invece, per i medesimi interventi **ultimati dal 27.1.2024**, ritorna a essere **applicabile la regola standard**, secondo cui la comunicazione va trasmessa entro **90 giorni dalla data di fine lavori**.

Le conseguenze dell'**omessa** comunicazione Enea **possono essere diverse a seconda della tipologia dell'agevolazione** fiscale che si intende sfruttare.

Per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e per quelli rientranti nell'ambito del **bonus mobili**, non vi sono dubbi sul fatto che la comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, **non sia un presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio fiscale**. L'omissione, dunque, comporta al più l'applicazione di una **sanzione** in misura fissa e **mai il venir meno del diritto a fruire della detrazione**.

Per gli interventi di **riqualificazione energetica**, invece, l'invio dei dati all'Enea rappresenta storicamente un **presupposto essenziale** per beneficiare del bonus fiscale. Senonché, la **Corte di cassazione** con la recente **sentenza n. 7657/2024** ha stabilito che **l'omessa presentazione della comunicazione all'Enea non determina la decadenza della detrazione del 50/65%** prevista **per gli interventi eco bonus**, sconfessando così l'orientamento da sempre sostenuto dall'Agenzia delle entrate **che ammette al massimo l'utilizzo della remissione in bonis**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), **per sanare la dimenticanza**.

A parere della Suprema Corte, infatti, la decadenza dall'agevolazione **“non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria”** e nemmeno dalla lettera **“dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007”**. In aggiunta, **“la comunicazione Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”**.

La sentenza precisa, poi, che resta **estranea “alla decisione della presenta controversia, con**

referimento al periodo di riferimento dei costi sostenuti, ogni ulteriore considerazione sui successivi interventi normativi” ex articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020 “ed alle rispettive disposizioni attuative”.

Va tenuto conto che, in passato, una parte della **giurisprudenza di merito** aveva già attribuito valenza **non decadenziale** alla comunicazione Enea **in materia di eco bonus**. A tal proposito si ricordano:

- la **CTR di Milano** con sentenza n. 853/19/2015, sentenza n. 2181/19/2018 e sentenza n. 5330/9/2018;
- la **CTR della Toscana** con sentenza n. 790/5/2020;
- la **CTP di Lecce** con sentenza n. 179/01/2018.

Ad ogni modo, come anticipato, **l’omessa comunicazione Enea entro i 90 giorni** dalla fine lavori può essere **certamente sanata** attraverso l’istituto della **remissione in bonis**. A tal fine è necessario che il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- **effettui** la **comunicazione** Enea entro il termine di presentazione della **prima dichiarazione dei redditi utile**;
- versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della compensazione (**codice tributo “8114”**).

Si ricorda, infine, che il portale Enea è raggiungibile all’indirizzo internet <https://bonusfiscali.enea.it/>. Per la compilazione e l’invio della Comunicazione è necessario effettuare l’**accesso** mediante **Spid** oppure **Carta di Identità Elettronica**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Aggregazioni e disaggregazioni abusive***di **Ennio Vial**


Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

La recente [risposta ad interpello n. 84/2024](#) qualifica come **abusiva un'operazione di scissione asimmetrica preceduta da una fusione**. Per meglio comprendere la questione proponiamo una **rappresentazione grafica**.

Nel dettaglio **la situazione di partenza è la seguente**:


Figura n. 1 – la situazione di partenza

In sostanza, Tizio, Caio e Sempronio **partecipano in quote equamente ripartite al 33,33%** in Alfa, Beta e Gamma.

A seguito di **insanabili dissidi**, i tre soci intendono dar corso ad una **riorganizzazione aziendale** finalizzata alla **separazione delle diverse compagini societarie e dei rispettivi patrimoni**.


Il primo step è rappresentato da **un'operazione di fusione per incorporazione di Alfa e Gamma in Beta**.

Figura n. 2 – la situazione post fusione



Successivamente, viene implementata **una scissione asimmetrica in tre società di capitali unipersonali di nuova costituzione**, ognuna partecipata integralmente **da ciascuno dei tre soci originari**: Tizio srl, Caio srl e Sempronio srl.

Figura n. 3 – la situazione post scissione



L'abuso, secondo l'Agenzia, discende dal fatto che **la fusione di Alfa e Gamma in Beta**, unitamente alla successiva scissione, di fatto **mantiene in vita le stesse tre società, senza produrre variazioni qualitative** nei patrimoni delle singole realtà. Gli effetti che conseguono alla riorganizzazione si determinano **solo a livello di partecipazioni dei soci**.

L'Agenzia delle entrate taccia l'operazione come abusiva, **in quanto finalizzata ad un risparmio fiscale indebito**.

La soluzione naturale per giungere all'obiettivo degli istanti non poteva, infatti, che **essere quella della cessione quote**.

Correttamente, infatti, rileva l'Agenzia delle entrate *“i soci surroghebbbero, di fatto, un trasferimento fra loro delle quote delle originarie partecipazioni detenute in quote nelle tre società presenti ante fusione (ossia BETA, GAMMA e ALFA), tramite l'assegnazione per effetto della scissione asimmetrica a ciascuno di essi, della partecipazione totalitaria in una delle tre società beneficiare della scissione”*.

Verosimilmente, la cessione quote è stata scartata dagli istanti, in quanto **avrebbe portato alla tassazione delle eventuali plusvalenze con imposta sostitutiva del 26%**, secondo quanto disposto dall'articolo 67, Tuir.

Ad avviso di chi scrive, il **giudizio espresso dall'Agenzia appare tutto sommato condivisibile**.

L'operazione naturale, infatti, non può che essere la **permuta di partecipazioni**. Ove volessimo, tuttavia, essere di **interpretazione liberale ed accettare l'operazione** proposta dal contribuente, magari in ragione del fatto che il contribuente ha diritto di riassetarsi con operazioni neutrali, di fatto **legittimeremmo tutte le operazioni di scissione asimmetrica** precedute da una fusione di **una società con il denaro**.

Si supponga, infatti, che **Tullio voglia cedere la propria partecipazione detenuta in Iota Srl** per il corrispettivo di **un milione di euro**. Mevio è disposto ad acquistarla. A Tullio non resta altro che scontare **la tassazione sostitutiva del 26% sulla plusvalenza o l'imposta straordinaria del 16% in caso di rivalutazione a pagamento**.

Ebbene. Si potrebbe **alienare le quote in neutralità fiscale**. Mevio conferisce **un milione di euro in una newco Teta Srl** che **viene incorporata da Iota Srl**. I soci sono Tullio e Mevio al 50%.

Con una **scissione asimmetrica** si potrebbe **scorporare una newco con la liquidità da assegnare integralmente a Tullio**, mentre **Iota Srl verrebbe assegnata a Mevio**. Una coppia di operazioni neutre risolverebbe la cessione: **nessuna plusvalenza emergerebbe in capo a Tullio**, che si troverebbe ad avere una **sua “personal company”**, il cui patrimonio è composto dalla **liquidità che Mevio vi ha conferito**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Il riordino dell'attività di analisi del rischio: il ruolo sinergico dell'Ade e della Gdf

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

Nel corso degli ultimi anni, obiettivo del legislatore è stato quello di **costruire un sistema fiscale** fondato sulla **compliance**, piuttosto che sui **controlli vecchio stile**, attuando **nuove forme di comunicazione** con il contribuente, più idonee ad incentivare **l'assolvimento spontaneo** degli obblighi tributari, **evidenziandogli eventuali dimenticanze**, così da ridurre la distanza tra Amministrazione e cittadini.

Tuttavia, il contrasto all'evasione risulta ancora necessario, atteso che **l'evasione fiscale** continua a produrre **effetti economici negativi molto rilevanti**, che impattano in generale sul funzionamento del sistema economico, **alterando il mercato**.

E, quindi, in un momento economico-sociale particolarmente delicato, appare di fondamentale importanza **individuare i soggetti da sottoporre a controllo e il mezzo di accertamento da utilizzare**, puntando l'occhio su quei **contribuenti che presentano redditi risibili**, al di fuori dalla realtà e privi di valide giustificazioni, *"evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare"* (così si legge nella [circolare n. 16/E/2016](#)).

Senza sottacere che un avviso di accertamento deve essere **giusto** (non c'è cosa più ingiusta che percepire l'atto come ingiusto). Diversamente, la ricerca delle zone franche, l'individuazione di punti di opacità delle norme, **l'utilizzo di strumenti di sfruttamento delle norme giuridiche**, l'evasione **classica prêt-à-porter**, così come l'elusione confezionata su misura, diventano per il contribuente le strade da percorrere.

Il fattore vincente è dato da una attenta **attività preventiva di analisi del rischio**, in relazione ai vari settori di attività economica (commerciale, servizi, professionale), tenendo conto delle peculiari caratteristiche socioeconomiche dei **diversi ambiti territoriali**.

Pertanto, con [l'articolo 2, D.Lgs. 13/2024](#), in attuazione dei **principi e criteri direttivi** di cui all'[articolo 17, L. 111/2023](#), il legislatore delegato ha proceduto al **riordino e al potenziamento delle disposizioni**, attualmente contenute in una pluralità di fonti, al fine di **pervenire ad un**

quadro normativo coerente ed unitario, che consenta **azioni mirate ed efficaci**, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

Il **vasto patrimonio informativo** di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, per essere correttamente valorizzato ed efficacemente utilizzato, richiede **strumenti e tecniche di analisi sempre più evoluti**, così da riuscire *“a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza”* (cfr. relazione illustrativa al provvedimento).

In tale contesto, si legge sempre nella relazione illustrativa al provvedimento, l'**analisi del rischio in materia fiscale**, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la **prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post**, nonché **l'attuazione di azioni mirate**, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti **a più alto rischio fiscale**.

Il potenziamento dell'attività di analisi del rischio è stato ampiamente valorizzato anche nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, che, a completamento delle **«azioni»**, prevede diverse **«riforme»**, tra queste, quella denominata **«Riduzione del tax gap»** (cioè la differenza fra il gettito teorico e quello effettivo), secondo cui *«L'obiettivo del potenziamento dei controlli sarà realizzato attraverso **selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione**, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati e dall'interoperabilità delle banche dati»*. Tra gli strumenti di **data analysis** vengono citate le *«tecniche sempre più avanzate come intelligenza artificiale, machine learning, text mining, analisi delle relazioni»*.

Il **comma 1, dell'articolo 2, D.Lgs. 13/2024**, detta alcune **definizioni** finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di **machine learning e intelligenza artificiale**, che meritano di essere evidenziate:

a) **analisi del rischio**: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite **modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica**, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero **pubblicamente disponibili**, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a **uno o più indicatori di rischio desunti o derivati**, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

b) **rischio fiscale**: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in **violazione di norme di natura tributaria**, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;

c) **criterio selettivo**: identificazione e **tipizzazione di una condotta**, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a **concretizzare un rischio fiscale**;

d) **indicatore di rischio desunto o derivato**: risultato di un **processo di profilazione** finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

e) **analisi deterministica**: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul **raffronto e sull'elaborazione di dati**, riferiti a uno o più contribuenti, ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte **definibile prima dell'avvio dell'analisi**;

f) **analisi probabilistica**: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di **intelligenza artificiale**, ovvero di statistica inferenziale, consentono di **isolare rischi fiscali**, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere **utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi**, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un **rischio fiscale noto**.

Il successivo **comma 2, dello stesso articolo 2, D.Lgs. 13/2024**, conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione ed elusione fiscale, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche **per lo svolgimento di controlli preventivi**.

Il **comma 3, dell'articolo 2, D.Lgs. 13/2024**, per assicurare una **visione interconnessiva e completa dei dati e delle informazioni disponibili**, prevede che – indipendentemente dalle specifiche finalità di acquisizione – l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte **le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone**, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle **fatture elettroniche**.

Particolare importanza assumono gli ultimi commi **dell'articolo 2, D.Lgs. 13/2024**. In particolare:

- **il comma 7** riconosce alla **Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati** di cui essa ha la disponibilità, anche tramite **interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici**, ovvero pubblicamente disponibili, allineando le prerogative in materia di analisi di rischio a quelle previste per l'Agenzia delle entrate;
- **il comma 9** consente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, di **condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa**, ove ciò sia possibile e, pertanto, **non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza** (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti **coperti da segreto istruttorio**, ecc.). A questo scopo, possono essere costituite, conformemente ai



rispettivi ordinamenti, **unità integrate di analisi del rischio**, così da rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni lesivi delle ragioni erariali, creando **effetti sinergici** ed **evitando la duplicazione di investimenti infrastrutturali e umani**, e la **sovrapposizione delle attività**.

Chi risponde dei debiti dell'associazione sportiva dilettantistica?

di Barbara Agostinis

Master di specializzazione

Riforma dello sport

Scopri di più

La recente **riforma dello sport** ([articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#)) ha previsto che i **sodalizi sportivi** “*possano costituirsi come: a) associazione sportiva **priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva **con personalità giuridica** di diritto privato; c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore** e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto*”.

La scelta di una determinata forma per la creazione dell'associazione sportiva dilettantistica **non è scevra da conseguenze**, posto che la natura giuridica influisce, condizionandola, sulla **responsabilità patrimoniale dell'ente**.

Il procedimento costitutivo del sodalizio sprovvisto di personalità giuridica se, da un lato, si caratterizza per una **maggior semplicità ed economicità**, rispetto a quello finalizzato all'acquisizione di un simile riconoscimento, dall'altro, può comportare un **aggravio di responsabilità per i singoli dirigenti e/o gli associati**.

Nel diritto applicato è invero **accolto l'orientamento**, applicabile anche alla responsabilità tributaria, per cui “*la **responsabilità personale e solidale**, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione**, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, **un debito proprio dell'associato**, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità prima dell'associazione stessa, con la conseguenza che **l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione***” (Cassazione n. 4/10/2019).

La massima citata esprime il **principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta**, caratterizzante i sodalizi privi di personalità giuridica.

A conclusioni diverse può giungersi **nel caso di ente che, provvisto di personalità giuridica**, è dotato di **autonomia patrimoniale perfetta**, in grado di escludere quasi totalmente la **responsabilità dei singoli**.

La circostanza per cui gli amministratori delle associazioni sportive sono tenuti ad **osservare un comportamento diligente**, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (articolo 1710 cod. civ.), comporta che i **medesimi possano invero incorrere in responsabilità** in caso di *mala gestio*, ovvero di **amministrazione negligente** del patrimonio associativo.

Il legislatore della riforma, consapevole, da un lato, dell'importanza – per gli enti sportivi – di ottenere la personalità giuridica, idonea ad offrire un'adeguata **tutela ai dirigenti e agli associati in caso di debiti dell'associazione**, e, dall'altro, dell'esistenza di un **sistema farraginoso**, ha ritenuto opportuno **semplificare la procedura finalizzata all'acquisizione di tale riconoscimento**, prevedendo ([articolo 14, D.Lgs. 39/2021](#)) che le associazioni dilettantistiche possano, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica **mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4** [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Ras].

La regolamentazione definitiva, attualmente in vigore, impone, tra l'altro, la necessità che **l'associazione possieda un patrimonio minimo di almeno 10.000 euro**.

Sul punto, è doveroso segnalare che i molteplici dubbi sottesi all'interpretazione della citata prescrizione, concernenti la procedura da seguire per un'adeguata valutazione della somma disponibile, sono stati chiariti dal **Consiglio notarile di Milano** (attraverso le massime n. 16/2023 e n. 17/2023, emanate lo scorso 6.12.2023), il quale ha precisato che, ai fini della determinazione dell'ammontare del patrimonio, **non è sufficiente attestare** – attraverso qualsivoglia certificazione bancaria – **l'esistenza di fondi** (pari almeno all'importo richiesto) depositati presso un istituto di credito, dovendosi piuttosto **dimostrare lo stato patrimoniale netto dell'ente**, attraverso l'analisi delle relative scritture contabili, in un'ottica di **tutela dei terzi contraenti e degli amministratori del sodalizio**.

La questione citata, relativa alle modalità operative connesse al calcolo del patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica, indipendentemente dall'avvenuta (o meno) iscrizione del sodalizio al Ras, non esaurisce i **dubbi collegati ad una simile procedura**, nel caso, ad esempio, di apporto di **beni diversi dal denaro**.

Il riconoscimento semplificato della personalità giuridica presenta invero **numerosi aspetti controversi** – forieri di incertezza per gli interpreti – inscindibilmente **connessi con la funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, introdotto dalla recente riforma dello sport.

Questo e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici, saranno oggetto di approfondimento durante il **primo modulo del master sulla riforma dello sport**.

On line la nuova soluzione Euroconference integrata con l'intelligenza artificiale

di **Camilla Pedron** - Head of Euroconference, **Massimiliano Di Giovanni** - Digital Publishing Product Manager – BU Professional Solutions - TeamSystem



Inizia oggi il futuro.

Da oggi, infatti, è **on line la nuova piattaforma editoria di Euroconference**. La nuova soluzione editoriale è organizzata in moduli tematici:

- FiscoPratico,
- LavoroPratico
- ed AziendainPratica.

Un'offerta articolata e complementare che mira a diventare **strumento quotidiano di lavoro** in un quadro normativo in continua evoluzione e sempre più trasversale.

Tutti i contenuti editoriali del ricco e qualificato catalogo Euroconference saranno organizzati in un'**unica soluzione editoriale**:

- le notizie di Euroconference News,
- tutte le riviste fiscali e tributarie,
- le circolari operative,
- le dirette ed i webinar,
- i materiali del Master Breve,
- gli *ebook*,
- ed il patrimonio delle schede autoriali della banca dati "FiscoPratico".

In una sola piattaforma, dunque, il cliente potrà consultare un patrimonio informativo esclusivo sempre aggiornato. Contenuti pensati e realizzati per commercialisti, consulenti del lavoro e d'impresa.



I principali *plus*

Una nuova interfaccia grafica ed una *usability* raffinata consentiranno una nuova esperienza cliente. Immediata ed intuitiva. All'altezza delle attese e delle evoluzioni tecnologiche.

La grande novità, tema strategico nell'azione di Euroconference, sarà l'integrazione con il **motore di ricerca di intelligenza artificiale**. La nuova applicazione insisterà sulle schede autoriali quotidianamente aggiornate dal comitato scientifico di Euroconference.

L'applicazione elabora una sintesi di riferimento consentendo al professionista di risparmiare tempo ed avere un quadro attendibile ed affidabile per il cliente. Ancorando le analisi ai riferimenti documentali ed autorali.

Un vero e proprio “*collaboratore*” di Studio. Qualificato. Certificato.

Nell'ottica dei processi di digitalizzazione, dunque, Euroconference realizza uno **strumento che semplifica l'attività di Studio**. Libera risorse per attività ad alto valore aggiunto.

La piattaforma è integrata con le soluzioni gestionali “TS Studio” e “Via Libera”. Per offrire al cliente strumenti di informazione, aggiornamento, traduzioni operative ed applicazioni *software* in un'unica soluzione rendendo esclusiva l'offerta del Nostro Gruppo.

Il futuro è oggi grazie ad Euroconference. *Partner* esclusivo dei professionisti.